



TRIBUNALE di PALMI

Oggetto: *Disposizioni organizzative per la c.d. fase due dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.L. 8 aprile 2020 n. 23, dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 e dalle ulteriori modifiche di cui al D.L. 30 aprile 2020 n. 28).*

Il Presidente

Premesso:

- che l'art. 83, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (nel testo attualmente in vigore) così dispone: ***"Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti"***;
- che lo stesso art. 83, comma 7, del predetto D.L. n. 18/2020 prevede che i capi degli uffici giudiziari, per assicurare le finalità di cui al comma 6, possono adottare le misure organizzative ivi elencate, ovvero sia:

per ciò che attiene all'attività amministrativa:

- *la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgente (lett. a);*
- *la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre 1960 n. 1196 ovvero, in via*

residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico (lett. b);

- *la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento (lett. c);*

per ciò che attiene più propriamente all'esercizio dell'attività giurisdizionale:

- *l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze (lett. d);*
- *la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'art. 128 c.p.c., delle udienze civili pubbliche (lett. e);*
- *la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolari con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (lett. f);*
- *la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3 (lett. g);*
- *lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (lett. h);*
- *lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti (lett. h-bis);*

Vista la delibera del C.S.M. in data 26 marzo 2020 (186/VV/2020) avente ad oggetto Linee guida agli Uffici giudiziari in ordina all'emergenza sanitaria COVID-19, integralmente sostitutive di quelle precedentemente emanate;

Ritenuto necessario adottare per il Tribunale di Palmi, anche per la c.d. fase due dell'emergenza sanitaria, ossia per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, delle misure organizzative, attinenti anche alla trattazione degli affari giudiziari, che evitino gli assembramenti e i contatti ravvicinati tra le persone;

Considerato che l'autorità sanitaria regionale è stata interpellata, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 83 del citato D.L. n. 18/20, dal Presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria, tramite il Presidente della Giunta della Regione Calabria, anche a beneficio dei Presidenti dei Tribunali del distretto;

Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi¹, con il quale è stata anche tenuta una riunione mediante video collegamento in data 29 aprile 2020, cui hanno partecipato, oltre al Presidente e ad alcuni componenti dell'organo consiliare, anche il Presidente della Camera civile di Palmi, il Presidente della Camera penale di Palmi, il Presidente della A.I.G.A. (sezione di Palmi), nonché la scrivente e i Presidenti di sezione del Tribunale;

Ritenuto:

- che, seppure nell'ambito della Regione Calabria l'andamento epidemiologico da COVID-19, grazie soprattutto alle severe misure di contenimento e di distanziamento sociale varate dal Governo e fin qui applicate, è stato finora abbastanza tranquillizzante, non essendo stati registrati nei contagi neppure lontanamente i numeri che hanno afflitto in maniera drammatica altre zone del Paese, non è tuttavia il momento di abbassare la guardia. Infatti, poiché – allo stato – non può prevedersi se e in che misura potrà incidere sulla diffusione del virus la riapertura delle attività e il rallentamento delle misure restrittive di cui al DPCM del 26 aprile 2020, in questa delicata fase della gestione dell'emergenza sanitaria occorre mantenere alta l'attenzione e continuare ad adottare tutte le misure necessarie a contenere il rischio di contagio e di diffusione del COVID-19: **il che induce ad escludere che il Tribunale possa riprendere appieno, fin dal 12 maggio p.v., la normale attività**, in quanto ciò determinerebbe inevitabilmente quelle situazioni (assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone) che costituiscono occasioni favorevoli alla propagazione dell'epidemia. Peraltro, osterebbe alla ripresa della normale attività il fatto che per il personale amministrativo il lavoro agile (o *smart working*) continua ad essere la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente limitazione della presenza fisica in ufficio alle unità strettamente necessarie ad assicurare i servizi che si ritengono indifferibili in questa fase;
- che, tuttavia, una ripresa dell'attività nei limiti e con le misure organizzative di cui in dispositivo non confligge con l'esigenza di contrastare quanto più possibile l'emergenza epidemiologica da COVID-19, evitando assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone;

D'intesa con il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria;

DISPONE

¹ Con note prot. n. 699/20 del 31 marzo 2020 e n. 708/20 del 1° aprile 2020 sono state trasmesse al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, per l'interlocuzione prevista dall'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/20, le proposte organizzative per la gestione degli affari civili e per la gestione degli affari penali nella fase due dell'emergenza, concordate, rispettivamente, dal Presidente della sezione civile e dai due Presidenti del settore penale del Tribunale con i magistrati delle rispettive sezioni. Quindi, con nota prot. n. 852/20 del 24 aprile 2020 con la quale è stata chiesta l'interlocuzione del C.O.A. sulla proposta organizzativa relativa alla gestione delle udienze presidenziali nelle cause di separazione e divorzio nella fase 2 dell'emergenza;

a decorrere dal 12 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, e fatta salva la possibilità di nuove eventuali disposizioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza dell'emanazione di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità competenti,

le misure organizzative che seguono.

A. Disciplina dell'accesso del pubblico all'Ufficio giudiziario, limitazione dell'orario di apertura al pubblico, regolamentazione all'accesso ai servizi e altre misure riguardanti la sicurezza dei dipendenti e degli utenti.

1. Si confermano per l'accesso del pubblico le disposizioni già in vigore, e pertanto le cancellerie - **nelle giornate da lunedì a venerdì** - resteranno aperte all'utenza per quattro ore al giorno, dalle ore 8.30 alle ore 12.30; e ciò al fine di evitare che una riduzione dell'orario di apertura possa comportare una maggiore concentrazione di persone.
2. Tranne che per l'attività d'udienza, l'accesso nelle giornate indicate sarà consentito esclusivamente, su prenotazione, a chi debba svolgere attività urgenti e indifferibili. Non saranno prenotabili i servizi e le attività che devono e possono essere svolte telematicamente o che possono essere assicurate attraverso la comunicazione con il personale dell'Ufficio, di cui al punto che segue.
3. La prenotazione per l'accesso all'Ufficio avverrà, come già per la fase di sospensione dell'attività giudiziaria, contattando il personale di presidio telefonicamente o telematicamente agli indirizzi di posta elettronica istituzionale reperibili sul sito *web* del Tribunale.
4. Previa nuova ricognizione e individuazione, **gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici del personale impegnato settimanalmente nei presidi saranno tempestivamente portati a conoscenza** di tutto il personale (ammministrativo e magistratuale), delle imprese che assicurano i servizi di vigilanza e pulizie e dell'utenza e dei attraverso il sito *web* del Tribunale **con specifici avvisi affissi all'ingresso dei plessi dell'Ufficio e negli spazi interni** degli stessi e **saranno altresì comunicati** ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, alle OO.SS. e alla R.S.U..
5. **Nella giornata di sabato** verranno assicurati gli affari urgenti in scadenza attraverso l'istituto della reperibilità, secondo le modalità organizzative contenute nel provvedimento della Presidenza e della Dirigenza

amministrativa di questo Tribunale del 3 aprile 2020², che viene qui confermato.

6. L'accesso a ciascuno dei due plessi del Tribunale è consentito a **poche persone per volta** in modo tale che non si creino assembramenti nei locali e sia sempre rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro. Il personale di vigilanza curerà che l'accesso si svolga con queste modalità.
7. Alle cancellerie si può accedere **una persona per volta** e rispettando comunque la distanza interpersonale minima di almeno un metro.
8. Chiunque accede all'Ufficio **ha l'obbligo di indossare la mascherina** per tutto il tempo di permanenza al suo interno; è raccomandato altresì l'uso dei guanti in lattice mono-uso. Tale prescrizione riguarda anche il personale addetto alla vigilanza e alle pulizie.

B. Misure per l'organizzazione del lavoro del personale amministrativo.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/20, convertito con modif. nella legge 24 aprile 2020 n. 27, *fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19* (cioè, allo stato, fino al 31 luglio 2020), *ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa*. Pertanto:

1. **Il personale amministrativo continuerà ad espletare da remoto il proprio lavoro**, salva la costituzione dei presidi necessari a garantire in ogni settore le attività indifferibili che devono essere svolte "in presenza".
2. In considerazione del fatto che le udienze dei procedimenti civili e penali riprenderanno sia pure nei limiti di cui si dirà più avanti e che, di conseguenza, vi sarà un incremento delle attività indifferibili non delocalizzabili (quali, ad

² Con tale provvedimento è stato disposto *"che con decorrenza da sabato 4 Aprile 2020, e sino a diversa disposizione, in sostituzione del presidio, nella giornata del sabato, per le attività in scadenza e/o urgenti di cui ai decreti presidenziali richiamati in premessa, si ovvierà attraverso l'istituto della reperibilità.*

Deve intendersi in reperibilità chi risulta inserito nei presidi eventualmente già predisposti, e comunque, per le giornate di sabato in cui non sia stato ancora organizzato il presidio, sarà in reperibilità il personale amm.vo che, per numero, criteri, modalità e profilo professionale, sarebbe stato inserito nei presidi.

Il personale di vigilanza - al quale previamente saranno comunicati i nominativi dei dipendenti in reperibilità i recapiti telefonici - metterà in contatto l'utente esterno con il Funzionario Giud./Canc. Esperto, il quale verificherà se l'attività richiesta rientri fra quelle urgenti e/o in scadenza e, quindi, rinvierà l'attività o prontamente si porterà presso il proprio ufficio per assolvere alla stessa.

A tal fine si ricorda e ribadisce l'orario di servizio al pubblico è fissato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Per gli adempimenti processuali penali connessi all'attività della locale Procura della Repubblica, alla quale previamente saranno comunicati i nominativi dipendenti in reperibilità i recapiti telefonici, la chiamata in Ufficio sarà attivata dallo stesso ufficio requirente.

Seguiranno eventualmente disposizioni integrative e migliorative del sistema delineato che si renderanno opportune e necessarie".

esempio, gestione udienze e ruoli, aggiornamento registri generali, ricezione atti, ecc.), **i presidi giornalieri** – che attualmente vedono in ufficio una presenza media giornaliera pari a circa il 25% del personale in servizio – **saranno via via incrementati sino a raggiungere nel corrente mese di maggio una percentuale del 50%** e successivamente anche una percentuale eventualmente maggiore, ove necessario, secondo le indicazioni della circolare ministeriale del 2 maggio 2020 n. 70897.U.

3. Viene demandato al Dirigente amministrativo di adottare le disposizioni organizzative in ordine alla composizione e gestione dei presidi giornalieri, all'attività esigibile con il lavoro a distanza e all'eventuale rimodulazione dei progetti lavorativi alla luce delle esigenze derivanti dalla (parziale) ripresa dell'attività giudiziaria.
4. A decorrere dal 12 maggio è **revocato il provvedimento del 17 aprile 2020 con il quale il personale amministrativo è stato autorizzato a lasciare l'Ufficio al completamento delle sei ore lavorative antimeridiane**, per proseguire e completare l'orario di lavoro in modalità agile.
5. **E' fatto obbligo al personale di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali del Tribunale**, con invito anche all'uso dei guanti in lattice, e ad assicurare il ricambio dell'aria nei locali occupati.

C. Obblighi informativi e altre disposizioni.

1. I magistrati, togati e onorari, e il personale amministrativo, ove siano venuti in contatto, direttamente o indirettamente, con soggetti di cui è stata accertata la positività al virus COVID-19, **sono tenuti in ogni caso, e anche in assenza dei relativi sintomi, a darne immediata comunicazione al proprio medico di Medicina generale**, oppure a telefonare al numero verde regionale 800-767676 appositamente istituito, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale e territorialmente competente, nonché ad informare il Presidente del Tribunale e il Dirigente amministrativo.
2. I magistrati, togati e onorari, e il personale amministrativo sono tenuti a non recarsi in ufficio ove abbiano un'alterazione di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.
3. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 83, comma 11, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (nel testo attualmente in vigore), dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 **gli atti introduttivi dei procedimenti civili vanno depositati esclusivamente con modalità telematiche** e che gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del medesimo decreto, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

D. Linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze.

Premesso che dall'interlocuzione avuta con l'autorità sanitaria regionale è emerso che la situazione dell'emergenza epidemiologica non è – allo stato – particolarmente preoccupante per la Regione Calabria, si ribadisce che non appare necessario ricorrere alla misura prevista dall'art. 83, comma 7, lett. g), del D.L. n. 18/20, cioè non è necessario disporre – come è stato fatto fino all'11 maggio – un ulteriore rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti innanzi al Tribunale, con le eccezioni indicate al comma 3.

Questo tuttavia non significa che l'attività giudiziaria possa riprendere a pieno ritmo con la celebrazione di tutte le udienze civili e penali già calendarizzate, in quanto ciò determinerebbe inevitabilmente pericolosi assembramenti che finirebbero per vanificare gli sforzi fin qui fatti per contrastare e contenere il rischio di contagio e diffusione del virus.

Pertanto, **appare necessario emanare delle linee guida cui si dovranno attenere i magistrati** nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, secondo quanto indicato qui di seguito per ciascun settore della giurisdizione.

SEZIONE CIVILE

Per quanto riguarda gli affari civili, può essere pienamente accolta la proposta formulata dal Presidente della sezione civile a seguito di consultazione con i giudici della sezione, proposta sulla quale c'è stato ampio confronto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e piena condivisione anche da parte della Camera Civile di Palmi e dell'AIGA (sezione di Palmi). Conseguentemente:

a. Va escluso innanzitutto il ricorso alla celebrazione delle udienze mediante collegamenti da remoto.

Si ritiene, infatti, che vi siano delle "criticità" di ordine pratico che suggeriscono di non ricorrere alla modalità di svolgimento delle udienze civili prevista dall'art. 83, comma 7, lett. f), del D.L. n. 18/20. Senza pretesa di esaustività si indicano quali criticità:

- la difficoltà di gestire contemporaneamente la verbalizzazione e la videoconferenza sullo stesso terminale, assumendo come pacifica la circostanza che una rituale videoconferenza debba garantire la continuità del contatto visivo (come se si fosse in udienza) e non risultando agevole, conseguentemente, visualizzare sullo stesso monitor (ancor più se si utilizza il portatile ministeriale di ridotte dimensioni) sia la finestra della videoconferenza, sia quella della verbalizzazione;
- la circostanza che è possibile visualizzare contemporaneamente al massimo quattro persone, sicché la videoconferenza potrebbe essere limitata a quelle cause in cui vi siano non più di due avvocati e di due parti;
- l'audio è ottimale solo se la distanza tra l'interlocutore ed il computer è minima, risulta complessivamente comprensibile quando l'interlocutore si trovi a non oltre un metro di distanza da computer, non è più idonea quando ci si allontana di oltre un metro; ciò comporta l'impossibilità per il difensore

e la parte di utilizzare il medesimo computer rispettando la distanza di "sicurezza igienico-sanitaria" di un metro l'uno dall'altro, oppure la necessità che si alternino innanzi all'unico computer con evidenti difficoltà ed anche allungamento dei tempi;

- l'incertezza sulla praticità di utilizzo che i difensori hanno del sistema;
- l'attuale impossibilità di utilizzo da parte dei GOP;
- la necessità di assicurare alla trattazione di ogni fascicolo un arco temporale ampio ed esclusivo, per i maggiori tempi di verbalizzazione ed identificazione delle parti e perfezionamento del collegamento; con il rischio, peraltro, che nella medesima fascia oraria il difensore abbia ricevuto in contemporanea altri "inviti all'udienza" e non possa collegarsi;
- la necessità che tutte le parti siano già costituite, non potendo altrimenti essere inviato tempestivamente l'invito via mail al difensore.

b. Le udienze vanno celebrate, di regola e nei casi in cui sia possibile, con le modalità della trattazione scritta (o cartolare telematica), ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18/20.

Si tratta, infatti, di un sistema che, non richiedendo la presenza dei difensori in Tribunale, evita assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone; che utilizza il tradizionale programma telematico veicolando in via diretta all'interno del fascicolo d'ufficio telematico tutti gli atti attraverso i quali si "realizza progressivamente l'udienza", che è compatibile con il normale numero di fascicoli già fissati per ogni udienza; che può essere utilizzato anche dai GOP sia in affiancamento che in sostituzione.

Ovviamente, per chiaro dettato normativo, possono essere "celebrate" con tale modalità solo le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti. Ne consegue che **la trattazione cartolare riguarderà tutte le cause, ivi compresi i procedimenti cautelari e sommari e quale che sia la materia, nelle quali è fissata l'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori e per la definizione** (quale che sia il tipo di provvedimento definitivo e il rito previsto).

Saranno soggette a trattazione scritta anche le cause di prima udienza nelle quali almeno 21 giorni prima della data di udienza tutte le parti risultino già costituite ed abbiano espressamente comunicato la rinuncia alla partecipazione personale in udienza nonché la rinuncia ad ogni diritto connesso alla eventuale violazione dei termini maturata anche in ragione della sospensione prevista dall'art. 83 D.L. n. 18/2020.

c. Sono, invece, escluse dalla trattazione scritta:

1. le cause di cognizione ordinaria di prima udienza, fuori dalle ipotesi di cui al paragrafo che precede;
2. le prime udienze ex art. 420 c.p.c.;
3. le cause con udienza fissata per l'assunzione dei mezzi istruttori (prova testimoniale, interrogatorio libero e formale, giuramento decisorio o suppletivo) o per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio;
4. le udienze prefallimentari e le adunanze dei creditori nelle procedure di concordato preventivo.

Per lo svolgimento delle udienze secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett h), del D.L. n. 18/20 **saranno osservate le indicazioni operative contenute nel Protocollo appositamente sottoscritto dal Tribunale con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante.

d. Le cause escluse dalla trattazione scritta (o cartolare telematica) saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020.

Nel rinviare le cause a data successiva al 31 luglio 2020 i giudici cureranno di contenerne il numero per ogni udienza, fissandole in orari scaglionati, secondo le indicazioni di dettaglio che sono state date o potranno esser date dal Presidente della sezione civile.

Nelle cause non suscettibili di trattazione scritta è **sempre fatta salva la possibilità per il giudice di dichiarare l'urgenza**, su istanza motivata della parte che deduca l'esistenza di un grave pregiudizio discendente dalla ritardata trattazione della causa. L'istanza deve essere depositata telematicamente almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. La dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente della sezione civile, che all'uopo viene delegato dalla scrivente, in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile. **Quando la causa non suscettibile di trattazione scritta è dichiarata urgente l'udienza si svolgerà in praesentia** secondo quanto meglio specificato nel punto che segue.

e. Nelle cause che debbono essere obbligatoriamente trattate, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a), del D.L. n. 18/20, e che non siano suscettibili di trattazione secondo le modalità previste dal comma 7, lett. h) dello stesso art. 83, le udienze si svolgono in praesentia.

Verranno, dunque, trattati in aula³, **se l'udienza si deve svolgere alla presenza delle parti o di terze persone:**

1. i procedimenti espressamente elencati nell'art. 83, comma 3, lett. a);
2. i procedimenti per i quali non è possibile la trattazione mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte di cui sia stata dichiarata l'urgenza.

In tali casi le udienze si svolgeranno nel rispetto delle norme igienico-sanitarie prescritte dalle competenti Autorità di governo e sanitarie, nazionali regionali e locali. Pertanto, è **obbligatorio l'uso rigoroso da parte di tutti (giudici, avvocati, utenti) delle mascherine ed è indispensabile il distanziamento interpersonale minimo di almeno un metro**. Si raccomanda anche l'uso dei guanti in lattice. Al fine di evitare assembramenti, le cause verranno scaglionate e fissate ciascuna *ad horas*. Se pubbliche ai sensi dell'art. 128 c.p.c., le udienze si svolgeranno a porte chiuse.

³ Per le udienze *in praesentia* – **che nella c.d. fase due dell'emergenza sanitaria dovrebbero comunque costituire l'eccezione** – verrà possibilmente utilizzata l'aula "Falcone", posta nell'immediata adiacenza dell'ingresso principale del plesso di via Roma del Tribunale. E ciò per evitare che le persone interessate debbano addentrarsi e girare liberamente all'interno del palazzo di giustizia.

- f. In casi limitati e in rapporto alle caratteristiche del giudizio, è fatta salva la facoltà del presidente del Collegio o del giudice unico di celebrare le udienze di cui al punto d., sempre che ne ravvisi la fattibilità in concreto, mediante collegamento da remoto.**

In tali casi il giudice farà comunicare alle parti un provvedimento contenente le indicazioni di cui alla lett. f), comma 7, dell'art. 83 del D.L. n. 18/20. La video conferenza si svolgerà attraverso la piattaforma "Microsoft Teams" messa a disposizione dal Ministero della giustizia. Con lo stesso provvedimento saranno date ai difensori tutte le istruzioni da seguire e le operazioni da compiere per l'accesso alla stanza virtuale del magistrato.

Al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, il giudice provvederà a rinviare l'udienza e a riprogrammarla con diversa modalità quando, pur essendo stata ritualmente attivata la trattazione in videoconferenza, dovessero emergere profili di qualsiasi natura pregiudizievoli per il diritto di difesa delle parti.

- g. Le udienze di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nei giudizi di separazione e divorzio saranno sempre trattate *in praesentia*.**

A tal fine è previsto che nel periodo 12 maggio/31 luglio 2020 siano tenute due udienze a settimana (anziché una, come tabellarmente previsto), utilizzando come giorno di udienza anche il giovedì, oltre al martedì.

Per ogni udienza saranno fissate non più di tre cause, scaglionate nei seguenti orari: 9.30, 10.45 e 12.00.

SETTORE PENALE

Anche per quanto riguarda gli affari penali non possono che recepirsi le proposte elaborate dai Presidenti di sezione all'esito delle riunioni indette con i magistrati delle rispettive sezioni, proposte sulle quali vi è stata la necessaria interlocuzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e anche con la Camera Penale nella riunione mediante collegamento da remoto di cui si è detto all'inizio.

Tali proposte prevedono **un incremento dell'attività giurisdizionale rispetto a quanto è stato possibile fare rispetto alla fase emergenziale che terminerà l'11 maggio p.v.**

Tuttavia, per quanto incrementata, l'attività consentita nel periodo 12 maggio/31 luglio 2020 **comporta pur sempre una forte riduzione del numero di processi e procedimenti già calendarizzati da trattare.** Infatti, solo riducendo drasticamente il numero delle udienze e degli affari si eviteranno gli assembramenti e i contatti ravvicinati tra le persone che costituiscono ancora oggi occasioni favorevoli al diffondersi del rischio di contagio da COVID-19.

Pertanto, nella nuova fase dell'emergenza epidemiologica che si aprirà a decorrere dal 12 maggio p.v. **continueranno ad essere trattati i procedimenti elencati nell'art. 83, comma 3, lett. b) e c), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18** (come modificato prima dall'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, poi dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 e infine dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28), ai quali non sono state applicabili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Si tratteranno, dunque, sia in sede dibattimentale che nella fase Gip/Gup:

1. i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare;
2. i procedimenti nei quali nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e l'11 novembre 2020 scadono i termini di cui all'art. 304, comma 6, c.p.c.;
3. i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
4. i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari personali o di sicurezza;
5. i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 del codice di procedura penale. In tali casi la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Inoltre, saranno trattati:

in sede dibattimentale:

- i procedimenti collegiali o monocratici assegnati a giudici togati nei quali, esaurita l'istruttoria dibattimentale, sia stata già fissata o venga fissata l'udienza per la discussione;
- i processi collegiali o monocratici assegnati a giudici togati da celebrarsi con rito abbreviato, che prevedano la partecipazione delle sole parti necessarie;
- i processi monocratici assegnati a giudici togati che non prevedono l'esame di testimoni (ad esempio, i processi per i quali si è concluso il periodo di messa alla prova o nei quali l'udienza è fissata per la valutazione del programma di messa alla prova);
- i processi a carico di imputati liberi aventi ad oggetto reati commessi con violenza di genere o domestica, la cui trattazione è ritenuta urgente dal giudice e non richieda comunque lo svolgimento di attività particolarmente complessa.
- i processi per i quali il giudice ritenga sussistenti ragioni che ne impongano l'urgente trattazione, eventualmente anche su istanza delle parti da depositarsi almeno dieci giorni prima della data dell'udienza.

per quanto riguarda la fase Gip/Gup:

- i procedimenti a carico di imputati liberi aventi ad oggetto reati commessi con violenza di genere o domestica;

- i procedimenti per i quali il giudice assegnatario ritenga sussistenti ragioni che ne impongano l'urgente trattazione, eventualmente anche su istanza delle parti da depositarsi almeno dieci giorni prima della data dell'udienza.

Non saranno trattati e dovranno essere rinviati tutti i procedimenti non rientranti nelle tipologie sopra elencate, nonché tutti i processi monocratici assegnati ai giudici onorari.

Pertanto, **viene autorizzato il rinvio** di tali procedimenti, con gli effetti di cui al comma 9 dell'art. 83 D.L. citato, **a data successiva al 31 luglio 2020**. I giudici rinverranno i processi che non devono essere trattati con decreto fuori udienza, contenendone il numero per ciascuna udienza e scaglionandoli in orari differenziati, secondo le disposizioni di dettaglio già impartite o che potranno essere impartite dai Presidenti di sezione.

Saranno, altresì, rinviati i processi pendenti innanzi alla Corte di Assise, che non rientrano nelle tipologie dei procedimenti di cui è obbligatoria la trattazione.

Le comunicazioni e le notificazioni agli imputati e alle altre parti private degli avvisi e dei provvedimenti, adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 83, comma 13, del D.L. n. 18/20 e dell'art. 10 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, sono eseguite mediante invio all'indirizzo PEC del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al Gip previste dall'art. 391 c.p.p. e **le udienze di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo** ex artt. 449 e ss. e 558 e ss. c.p.p. **continueranno ad essere tenute in videocollegamento mediante l'applicativo Microsoft Teams**, giusta quanto già disposto dalla scrivente con il decreto del 3 aprile 2020 (prot. n. 732) in attuazione del Protocollo per la trattazione delle udienze penali ex art. 83, comma 12, del D.L. n. 18/2020 concordato tra gli Uffici Giudiziari, i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e le Camere Penali dell'intero distretto e sottoscritto in data 31 marzo 2020.

Nei restanti procedimenti le udienze si celebreranno in praesentia, ovvero - se vi è il consenso delle parti per i procedimenti in fase Gip/Gup - anche mediante videocollegamento da remoto con la piattaforma Microsoft Teams.

Le udienze in aula si celebreranno a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p., i processi saranno chiamati uno alla volta, in orario stabilito, e dovranno essere **rispettate le regole del c.d. distanziamento sociale** per cui per i maxi processi a carico di imputati detenuti **verrà utilizzata l'aula "Scopelliti"** (aula bunker) e, **se occorre, anche l'aula c.d. Assise** attrezzata per la multivideoconferenza, in collegamento tra loro.

Tutti i presenti in aula (ivi compresi magistrati e avvocati) sono tenuti al rispetto delle norme igienico-sanitarie prescritte delle competenti Autorità di governo e sanitarie, nazionali regionali e locali. Pertanto, **è obbligatorio l'uso rigoroso da parte di tutti (giudici, avvocati, utenti) delle mascherine ed è indispensabile il rispetto della**

distanza minima di un metro tra una persona e l'altra. Si raccomanda anche l'uso dei guanti in lattice.

Nei processi collegiali calendarizzati per la discussione, al fine di contenere quanto più possibile i tempi della permanenza in aula, **si raccomanda alle parti processuali il deposito di memorie scritte da far pervenire in cancelleria in tempo congruo a mezzo PEC al seguente indirizzo:**

dibattimento.collegiale.tribunale.palmi@giustiziacert.it

Le udienze inizieranno alle 9.30 e avranno termine non più tardi delle ore 16.00.

Si dispone infine che nei processi sopravvenuti la prima udienza di comparizione venga fissata a data successiva al 31 dicembre 2020, in modo da consentire fino a quella data la trattazione dei processi che nel periodo 12 maggio/31 luglio 2020 saranno stati rinviati. **Faranno eccezione a tale regola solo i processi con imputati sottoposti a misura cautelare.**


Si comunichi a tutti i Magistrati dell'Ufficio, al Dirigente Amministrativo, al Procuratore della Repubblica di Palmi, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri, al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Si comunichi, altresì, alle OO.SS., alla R.S.U. e al Responsabile del servizio di vigilanza, e si pubblichi nel sito *web* del Tribunale di Palmi.

Si trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura al seguente indirizzo: *settimana-emergenzacovid@cosmag.it* e al Ministero della Giustizia secondo le istruzioni contenute nella circolare ministeriale 5 maggio 2020 prot. 6/5/2020 n. 918.E.

Palmi, 7 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Concettina Epifania




PROTOCOLLO

per lo svolgimento delle udienze civili mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Il Tribunale di Palmi,
rappresentato dal Presidente dott.ssa Concettina Epifanio,

e

l'Ordine degli Avvocati di Palmi,
rappresentato dal Presidente avv. Antonino PARISI,

Visto il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

Considerato che l'art. 83, comma 6, del citato D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e da, ultimo, modificato con D.L. 26 aprile 2020 n. 28), per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, **per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020** ha attribuito ai Capi degli Uffici Giudiziari il compito di adottare misure di carattere organizzativo - anche in ordine alla trattazione degli affari giudiziari - idonee a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità competenti al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

Rilevato che nel novero delle misure di carattere organizzativo previste dal comma 7 del medesimo art. 83 rientra *l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze* (lett. d);

Ritenuto opportuno – sentiti il Presidente e i Magistrati della sezione civile, nonché il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi – che lo svolgimento delle udienze civili nella c.d. fase 2 dell’emergenza, ovverosia nel periodo 12 maggio/31 luglio 2020, avvenga prevalentemente (e ove possibile) secondo la modalità prevista dall’art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18/20, ossia *mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte*;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura a più riprese e, da ultimo, con delibera adottata nella seduta plenaria del 26 marzo 2020, ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari finalizzate alla gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, incentivando il ricorso agli strumenti che favoriscano il contenimento del rischio di diffusione del contagio e raccomandando la stipula di protocolli con i locali Consigli dell’Ordine degli Avvocati per la trattazione dei processi;

Viste le linee guida adottate a livello distrettuale dal Presidente della Corte di appello di Reggio Calabria e dai Presidenti dei Tribunali del Distretto sulla trattazione delle udienze civili ex art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18/2020;

Ritenuto opportuno dettagliare la disciplina in merito;

convengono

quanto segue.

1. Nel periodo 12 maggio/31 luglio 2020 saranno tenute con le modalità previste dall’art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18/2020 le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai procuratori delle parti, e dunque **saranno soggette a trattazione scritta (o cartolare telematica) tutte le cause, quale che sia la materia e il rito, ivi compresi i procedimenti cautelari e sommari, nelle quali è fissata udienza per l’ammissione dei mezzi istruttori e per la definizione.**
2. **Non saranno soggette a trattazione scritta:**
 - a) le cause di prima udienza, ad eccezione di quelle nelle quali almeno 21 giorni prima della data di udienza tutte le parti risultino già costituite ed abbiano espressamente comunicato la rinuncia alla partecipazione personale in udienza nonché la rinuncia ad ogni diritto connesso alla eventuale violazione dei termini maturata anche in ragione della sospensione prevista dall’art. 83 D.L. n. 18/2020.
 - b) le cause con udienza fissata per l’assunzione dei mezzi istruttori (prova testimoniale, interrogatorio libero e formale, giuramento decisorio o suppletivo) o per il conferimento dell’incarico al consulente tecnico d’ufficio;
 - c) le udienze prefallimentari e le adunanze dei creditori nelle procedure di concordato preventivo.

3. Per lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai procuratori delle parti **il giudice disporrà con decreto la trattazione scritta** ex art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18/2020 **in luogo della celebrazione dell'udienza** assegnando alle parti termine fino a 7 giorni prima della data della già prevista udienza (ovvero della diversa data di "udienza" appositamente differita o anticipata) per il deposito in telematico di "*note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*". Il decreto conterrà anche l'invito ai difensori allo scambio tramite PEC delle note eventualmente depositate.
4. **Il decreto sarà comunicato dalla cancelleria alle parti almeno 14 giorni prima della data della già prevista udienza** (ovvero della diversa data di "udienza" appositamente differita o anticipata). La cancelleria inserirà nello storico del fascicolo l'annotazione "*trattazione scritta*".
5. Nel decreto vi sarà **l'espresso avvertimento che il mancato deposito di note scritte entro il termine stabilito sarà considerato alla stregua della mancata comparizione all'udienza** con la conseguenza che, se nessuna delle parti avrà depositato le note, la causa verrà rinviata, a seconda delle diverse ipotesi, ai sensi degli artt. 309 e 631 c.p.c.
6. Le note di trattazione scritta, contenenti istanze e conclusioni, saranno redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, eventualmente tramite rinvio a quelle già formulate negli atti già depositati.
7. Nelle cause in cui sia stata fissata l'udienza per la decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-*sexies* c.p.c. ovvero per la discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. le note scritte da depositare entro sette giorni prima della data in cui si sarebbe dovuta discutere la causa, dovendo surrogare la discussione, conterranno, oltre alle conclusioni, anche *le illustrazioni di fatto e di diritto*. **In tali casi è prevista la possibilità per le parti di depositare anche note di replica entro il termine che sarà dato dal giudice**, tenuto conto della capacità di "lavorazione" della cancelleria, che opera in regime di lavoro agile e dunque con una ridotta presenza in ufficio di personale. **I difensori potranno avanzare motivata istanza di discussione orale**, il cui accoglimento sarà rimesso alla prudente valutazione del giudice. Se l'istanza sarà accolta, verrà fissata altra udienza con le modalità previste dal codice di rito a data successiva al 30 giugno 2020.
8. Alla data fissata nel decreto che dispone la trattazione dell'udienza con le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18/2020 **il giudice verifica che il decreto stesso sia stato regolarmente comunicato ai difensori a cura della cancelleria; quindi redigerà un provvedimento** (che, di fatto, sostituisce il verbale d'udienza) **in cui darà atto della speciale modalità di trattazione e dell'avvenuto deposito o meno delle note scritte da parte dei difensori**. Con lo stesso provvedimento il giudice assumerà la decisione che il

caso richiede; nello specifico, a seconda dello stato della causa e del rito, potrà:


- emettere ordinanza (di ammissione dei mezzi istruttori, ordinanza cautelare, ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., ecc.), oppure riservarsi;
- ovvero assegnare la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi degli artt. 190 e 281-*quinquies*, comma 1, c.p.c. **In tal caso, i termini decorrono dalla comunicazione telematica ai difensori;**
- ovvero ancora, per le cause in cui era già fissata la discussione, **emettere sentenza con motivazione contestuale che sarà tempestivamente comunicata alle parti. Tale comunicazione terrà luogo della lettura ex artt. 281-sexies e 429 c.p.c.**

9. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).
10. Il presente protocollo avrà efficacia a decorrere dal 12 maggio 2020 e fino alla data di cessazione del periodo di emergenza sanitaria quale indicata dall'art. 83, comma 6, del D.L. n 18/2020 (31 luglio 2020), salva eventuale proroga da parte del legislatore.

Si comunichi al Presidente e Magistrati, togati e onorari, dell'Ufficio, al Dirigente amministrativo per l'inoltro alle cancellerie civili, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri, al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria e al Procuratore Generale presso la medesima Corte di Appello.

Si dispone, inoltre, la pubblicazione del presente protocollo nel sito *web* del Tribunale di Palmi e la sua trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura al seguente indirizzo: settima-emergenzacovid@cosmag.it.

Palmi, 7 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Concettina Epifanio


Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
Avv. Antonino PARISI
